

- biogas ●
- biometano ●
- eolico ●
- fotovoltaico ●
- efficienza energetica ●
- waste to chemical ●

## Controdeduzioni al Parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prot. n. n. 19409-P del 1° settembre 2023 rilasciato nell'ambito della Procedura di V.I.A. ID. VIP 9713

Progetto definitivo

Impianto eolico di "SERRAS"

Comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri (VS)


Località "Serras"

N. REV.	DESCRIZIONE	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	Emissione	Asja Serra S.r.l.	Asja Serra S.r.l.	Asja Serra S.r.l.

IT/EOL/E-  
SERRA/PDF/A/RS/123-a  
29/09/2023  
Via Ivrea, 70 (To) Italia  
T +39 011.9579211  
F +39 011.9579241  
info@asja.energy

**asja** | Serra

**iat** CONSULENZA  
E PROGETTI

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 2 di 29

## SOMMARIO

1	PREMESSA.....	3
2	RISCONTRO ALLE CONSIDERAZIONI ESPRESSE NEL PARERE TECNICO ISTRUTTORIO DELLA SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR.....	9
2.1	Considerazione n. 1 .....	9
2.2	Considerazione n. 2 .....	10
2.3	Considerazione n. 3 .....	11
2.4	Considerazione n. 4 .....	13
2.5	Considerazione n. 5 .....	13
2.6	Considerazione n. 6 .....	15
2.7	Considerazione n. 7 .....	15
2.8	Considerazione n. 8 .....	16
2.9	Considerazione n. 9 .....	16
2.10	Considerazione n. 10.....	17
2.11	Considerazione n. 11.....	18
2.12	Considerazione n. 12.....	19
2.13	Considerazione n. 13.....	19
2.14	Considerazione n. 14.....	20
2.15	Considerazione n. 15.....	21
2.16	Considerazione n. 16.....	22
2.17	Considerazione n. 17.....	23
2.18	Considerazione n. 18.....	23
2.19	Considerazione n. 19.....	24
2.20	Considerazione n. 20.....	25
2.21	Considerazione n. 21.....	26
2.22	Considerazione n. 22.....	27
2.23	Considerazione n. 23.....	27
2.24	Considerazione n. 24.....	28
2.25	Considerazione n. 25.....	28
2.26	Considerazione n. 26.....	29

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 3 di 29

## 1 Premessa

Con nota prot. n. E-SERRA/FG/SC/sa/157/23 del 7 aprile 2023, **Asja Serra S.r.l.** ("Asja Serra" o "**Società**") ha presentato istanza al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("**MASE**") e al Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("**Soprintendenza Speciale**"), ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., **per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ("VIA") inerente alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica per una potenza complessiva pari a 55,8 MW, costituito da 9 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6,2 MW, denominato "SERRAS"**, comprensivo delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili per la connessione alla RTN, compresa una torre anemometrica - Progetto Definitivo, da localizzarsi nei Comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona, nella Provincia del Sud Sardegna.

Con nota prot. n. 80448 del 18 maggio 2023, la Direzione Generale Valutazioni ambientali del MASE **ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA (ID. 9713)**, procedendo contestualmente alla pubblicazione della documentazione di progetto, del(lo) SIA comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico sul portale per le Valutazioni e autorizzazioni ambientali, dando così avvio ai tempi previsti dalla procedura per le osservazioni di rito.


A seguito della predetta dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA e relative pubblicazioni, ha avuto quindi inizio la fase istruttoria del procedimento.

\*\*

In data 16 giugno 2023, il Gruppo Engie ha rappresentato al MASE l'esistenza di un'interferenza e sovrapposizione tra il suo progetto e quello presentato da Asja Serra. In ragione di ciò, Asja Serra e Engie Trexenta S.r.l. hanno concordato di rimodulare i rispettivi progetti e trasmesso al MASE una nota condivisa in tal senso in data 31 luglio c.a.

Per quanto di interesse, **il progetto che Asja ha chiesto ora di autorizzare prevede una riduzione del numero di aerogeneratori da 9 a 7 e della potenza da 55,8 MW a 43,4 MW ("Progetto")**.

Con nota prot. 133305 del 14 agosto 2023, il MASE ha pertanto sollecitato alla luce del nuovo *layout* dell'impianto la presentazione della documentazione revisionata e aggiornata per dar corso alle successive nuove pubblicazioni e consultazioni.

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS-PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 4 di 29

\*\*

Per quanto sempre di interesse, il nuovo Progetto, così come il precedente:


- non ricade all'interno di un'area individuata come idonea *ope legis* ai sensi dell'art. 20 comma 8, lettera c-quater, del D. Lgs. n. 199 del 2021, in quanto, pur essendo fuori dai vincoli previsti dal D. Lgs. n. 42 del 2004, interferiscono con la fascia di rispetto di 3 km prescritta nel secondo periodo della citata lettera c-quater;
- ricade al di fuori delle aree individuate come non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ai sensi delle Linee Guida del D.M. 10 settembre 2010, recepite dalla Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 59/90 del 27 novembre 2020.

\*\*

Senonché, nelle more della trasmissione della nuova documentazione e della rinnovazione della fase di consultazione, con atto prot. n. 19409-P del 1° settembre 2023, il Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha rilasciato parere tecnico istruttorio negativo sulla base del mero *layout* che anticipava le modifiche, senza attendere la trasmissione dell'intero set documentale revisionato e affermando in modo generico che *"Nonostante le modifiche progettuali preannunciate, non risultano superati tutti i restanti profili di incompatibilità del progetto ID-VIP 9713 rispetto alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio come evidenziato dalla Soprintendenza territorialmente competente con il parere del 14 luglio 2023 e con il presente parere tecnico istruttorio"* ("**Parere**" o "**Provvedimento**", cfr. pag. 23).

Ebbene, contrariamente a quanto testé concluso, entrambi i progetti sono sempre stati pensati e redatti considerando la localizzazione e le caratteristiche architettoniche, paesaggistiche e culturali delle aree direttamente e indirettamente interessate dagli aereogeneratori e dalle relative opere di connessione.

Con il presente documento, la Società intende dunque controdedurre puntualmente alle specifiche osservazioni in tal senso formulate dalla Soprintendenza Speciale così da consentire, *da un lato* al MASE e alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di non tenerne conto ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, *dall'altro* alla Soprintendenza di rideterminarsi positivamente sul Progetto

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 5 di 29

anche alla luce delle modifiche *medio tempore* apportate.

\*\*

In proposito, la Società ritiene sin dalla presente premessa di dover evidenziare i seguenti profili di problematicità.

- (i) Con il richiamato Parere, **la Soprintendenza ha erroneamente dichiarato come non idonee alla realizzazione del progettato impianto eolico aree per il solo fatto di non essere ricomprese nella categoria delle aree idonee *ope legis*** ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera *c-quater*, del D. Lgs. n. 199/2021.

Così operando, l'Autorità ha disapplicato la previsione stabilita in materia dall'art. 20, comma 7, del D. Lgs. n. 199/2021 (*"Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee"*).

Peraltro, **le aree dove ricade l'impianto non sono tra quelle dichiarate non idonee dalla Regione Autonoma della Sardegna** per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ai sensi delle Linee Guida del D.M. 10 settembre 2010 (*cf.* Deliberazione n. 59/90 del 27 novembre 2020), **con la conseguenza che opera una presunzione di compatibilità con il paesaggio** (*cf.*, sul punto, **T.A.R. Puglia di Bari, Sez. II, sentenza n. 529/2023**, secondo cui *"il progetto ricade in area non qualificata come inidonea dalla Regione Puglia e ciò determina, in base al D.M. 10.9.2010, una presunzione di compatibilità con il paesaggio"*; *cf.*, altresì, **Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 8029/2023** secondo cui *"il Progetto non ricade in area non idonea con la conseguenza per cui, nei suoi confronti, non è ravvisabile, a monte, alcun pregiudizio all'interesse paesaggistico, dal momento che la stessa Regione ha ritenuto che la specifica area non fosse caratterizzata da elementi tali da sconsigliare la realizzazione di impianti"*).

*Cfr.* Parere pag. 30 "(...) **CONSIDERATO**, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. *c-quater*, del D. Lgs. n. 199 del 2021, per i quali beni archeologici ed architettonici il Proponente nel SIA ne individui una sola parte rispetto a

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 6 di 29


*quelli individuati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale (...)'.*

- (ii) Con il richiamato Parere, la Soprintendenza ha altresì operato in violazione dei più generali principi di diritto amministrativo che sovrintendono al corretto esercizio della discrezionalità che le è propria in ragione dei beni oggetto di tutela, e senza in alcun modo considerare l'urgenza e la riconosciuta importanza che lo sviluppo delle energie rinnovabili riveste oggi nel nostro Paese.

Al riguardo, l'indirizzo politico europeo (Direttiva CEE n. 2001/77) e nazionale (D. Lgs. n. n. 387/2003 e ss.mm.ii. e D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) riconosce infatti agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili un'importanza fondamentale, **dichiarandoli opere di pubblico interesse ai fini della tutela dell'ambiente.**

A titolo esemplificativo.

- Il Provvedimento non dà evidenza di alcun effettivo bilanciamento tra il valore della tutela del patrimonio paesaggistico culturale e quello di tutela dell'ambiente legato allo sviluppo delle energie rinnovabili, principi e diritti fondamentali ugualmente meritevoli di cura e di attuazione** (cfr., sul punto, quanto affermato da **Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 8167/2022**, secondo cui "*[I]a posizione 'totalizzante' così espressa dall'Amministrazione dei beni culturali si pone in contrasto con l'indirizzo politico europeo (Direttiva CEE n. 2001/77) e nazionale (d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387) che riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza fondamentale, dichiarandoli opere di pubblico interesse proprio ai fini di tutela dell'ambiente [...]. Il principio si impone non solo nei rapporti tra ambiente e attività produttive – rispetto al quale la recente legge di riforma costituzionale 11 febbraio 2022n. 1, nell'accostare dialetticamente la tutela dell'ambiente con il valore dell'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), segna il **superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all'insegna di una nuova assiologia compositiva – ma anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale, nel senso che l'esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo***".

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 7 di 29

A causa del predetto mancato bilanciamento, l'Autorità si è quindi determinata tutelando in eccesso il patrimonio paesaggistico culturale, così violando i principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'*agere* amministrativo.


*Cfr. Parere pag. 24 "(...) CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi beni culturali di interesse archeologico (...) e paesaggistici presenti nell'ambito della fascia di rispetto di tre chilometri indicata dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 199 del 2021), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale (archeologica ed architettonica) e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia".*

\*

- **Il Provvedimento è stato adottato senza richiedere alcun chiarimento e/o integrazione documentale ancorché ritenuta dalla medesima Autorità in linea di principio necessaria**, ciò a discapito del principio che impone alle Amministrazioni pubbliche, nessuna esclusa, di adottare i relativi provvedimenti amministrativi a seguito di un'adeguata e completa istruttoria.

Non solo, ma **il dissenso opposto dall'Autorità** tutoria dei vincoli paesaggistici e culturali, qualora non contenga le prescrizioni utili a superarlo, **si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione**, il quale impone alla Soprintendenza di esprimere un dissenso costruttivo, evidenziando le modifiche o le prescrizioni in ragione delle quali il progetto potrebbe far conseguire all'interessato l'autorizzazione domandata.

*Cfr. Parere pag. 24 "(...) CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e*

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 8 di 29

*Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 14/07/2023 (Allegato n. 1), evidenzia che "Non è chiaro, invece, se il parco eolico in oggetto sarà visibile dall'area archeologica di Santa Anastasia di Sardara [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: ricadente nel comune di Sardara], tutelata ope legis e inserita all'interno del progetto "La civiltà nuragica" nella tentative list dell'Unesco ai fini del riconoscimento quale patrimonio mondiale dell'umanità. A tal riguardo ... si rende necessario prestare particolare attenzione all'analisi del contesto di giacenza di questa importante area archeologica poiché eventuali criticità potrebbero portare alla sua esclusione dal progetto".*



\*

- **Il Provvedimento è stato adottato considerando in modo del tutto erroneo l'impatto cumulo del Progetto con progetti ancora in una fase meramente autorizzativa.**

L'impostazione della Soprintendenza incontra, invero, l'obiezione per cui ogni nuova istanza verrebbe elisa dalla valutazione di altra istanza e così via (argomento valorizzato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, *cfr.* sentenza n. 8029/2023).

*Cfr. Parere pag. 31 "(...) CONSIDERATO che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (...) si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in una areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti eolici industriali (...) tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell'area vasta interessata, ancora caratterizzata per la sua naturale configurazione nel senso descritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nel parere endoprocedimentale del (...), attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche, come anche oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un paesaggio tipicamente industriale".*



<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 <b>IAT</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 9 di 29

## 2 Riscontro alle considerazioni espresse nel Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR

### 2.1 Considerazione n. 1

#### TESTO DELLA RISERVA:

“CONSIDERATO che l’area oggetto d’intervento è connotata dalla presenza di numerosi beni culturali di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 14/07/2023, paragrafo A, pp. 1-3 - Allegato n. 1), architettonici (per quest’ultimi vedi il paragrafo B.1.2) e paesaggistici presenti nell’ambito della fascia di rispetto di tre chilometri indicata dalla lett. c-quater del comma 8 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 199 del 2021), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale (archeologica ed architettonica) e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia”.

#### SINTESI DELLA RISERVA:

La tutela dei beni di interesse archeologico, architettonico e paesaggistico presenti nell’ambito di studio, non può ridursi al concetto di non tangenza fisica da parte del Progetto.

#### AMBITO DELLA RISERVA:

Paesaggio, tutela beni architettonici, culturali e archeologici.

#### CONTRODEDUZIONE:

La corposa Relazione Paesaggistica prevista a corredo del Progetto Definitivo effettua una dettagliata descrizione del contesto interessato dalla previsione delle opere, partendo dall’analisi dei caratteri generali dell’ambito paesaggistico, fino alla definizione del più ristretto ambito in relazione con il progetto (*rif. elab. 075a\_IT\_EOL\_E-SERRA\_PDF\_A\_RS - Relazione paesaggistica* da pag. 86 a 152).



L’analisi effettuata non omette di considerare la presenza di ambiti a forte valenza simbolica, tra i quali si descrivono in particolare il Nuraghe Genna Maria, la Chiesa campestre di Santu Antiogu Becciu, il Castello di Sanluri e il Castello di Monreale.

La successiva analisi di compatibilità paesaggistica prevista in Relazione ha effettuato la ricognizione e quantificazione delle distanze intercorrenti tra gli aerogeneratori più vicini e i beni culturali presenti, per i quali sono state inoltre esplicitate alcune caratteristiche e grandezze significative utili ai fini della valutazione di esposizione di tali elementi al potenziale effetto percettivo (Allegati 3 e 4).

L’analisi è proseguita mediante la produzione di più categorie di fotosimulazioni rivolte a esaminare sia l’areale di massima attenzione che - nonostante non sia esplicitamente richiesto dal Legislatore – quello esterno all’areale di massima attenzione, che rappresenta la visibilità condizionata (35 km dall’impianto) e che è stato suddiviso in 5 ambiti periferici di visuale, ciascuno dotato di specifici rapporti percettivi con l’area di progetto.

Ciò chiarito in merito all’attenzione prestata al contesto paesaggistico e culturale in fase progettuale, ad ogni modo, *“Negli ordinamenti democratici e pluralisti si richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. Così come per i ‘diritti’ (sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013), anche per gli ‘interessi’ di rango costituzionale (viepiù quando assegnati alla cura di corpi amministrativi diversi) va ribadito che a nessuno di essi la Carta garantisce una prevalenza assoluta sugli altri. La loro tutela deve essere «sistemica» e perseguita in un rapporto di integrazione reciproca.*

*La primarietà di valori come la tutela del patrimonio culturale o dell’ambiente implica che gli stessi non possono essere interamente sacrificati al cospetto di altri interessi (ancorché costituzionalmente tutelati) e che di essi si tenga necessariamente conto nei complessi processi decisionali pubblici, ma non ne legittima una concezione ‘totalizzante’ come fossero posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto”.*

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 <b>IAT</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 10 di 29

Ebbene, alla luce dei condivisibili e consolidati principi giurisprudenziali di cui sopra (v., per tutte, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8167/2022), il provvedimento non dà evidenza di alcun effettivo bilanciamento tra il valore della tutela del patrimonio paesaggistico culturale e quello di tutela dell'ambiente legato allo sviluppo delle energie rinnovabili, principi e diritti fondamentali ugualmente meritevoli di cura e di attuazione.

A causa del predetto mancato bilanciamento, l'Autorità si è quindi determinata tutelando in eccesso il patrimonio paesaggistico culturale, così violando i principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'*agere amministrativo*.

## 2.2 Considerazione n. 2

### TESTO DELLA RISERVA:

"CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 14/07/2023 (Allegato n. 1), evidenzia che *"Non è chiaro, invece, se il parco eolico in oggetto sarà visibile dall'area archeologica di Santa Anastasia di Sardara [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: ricadente nel comune di Sardara], tutelata ope legis e inserita all'interno del progetto "La civiltà nuragica" nella tentative list dell'Unesco ai fini del riconoscimento quale patrimonio mondiale dell'umanità. A tal riguardo ... si rende necessario prestare particolare attenzione all'analisi del contesto di giacenza di questa importante area archeologica poiché eventuali criticità potrebbero portare alla sua esclusione dal progetto"*.

VISTA la candidatura presentata dalla Delegazione Permanente d'Italia presso l'UNESCO il 15/11/2021 (Lista provvisoria: Rif. 6557) per il riconoscimento da parte del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO del sito denominato *"Nuragic monuments of Sardinia"* tra quelli iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale (v. il sito più particolare dell'area archeologica di Santa Anastasia di Sardara, nel comune di Sardara, identificato al n. 26), il cui sostegno da parte della Regione Autonoma della Sardegna è ricordato anche nelle relative osservazioni del 16/06/2023 sopra citate.

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di preservare il contesto di giacenza e garantire la tutela, in ogni caso, della predetta area archeologica di Santa Anastasia di Sardara, nel comune di Sardara, al fine di consentirne la considerazione tra i beni archeologici indicati nella candidatura UNESCO del sito denominato *"Nuragic monuments of Sardinia"*.

### SINTESI DELLA RISERVA:

Visibilità dell'impianto eolico dall'area archeologica di Santa Anastasia di Sardara, candidatura per il riconoscimento da parte del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO del sito *"Nuragic monuments of Sardinia"* tra quelli iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale e necessità di garantirne la tutela.

### AMBITO DELLA RISERVA:

Paesaggio, tutela beni architettonici, culturali e archeologici.


### CONTRODEDUZIONE:

La Società si rende disponibile ad effettuare tutti gli approfondimenti ritenuti necessari al fine di chiarire la visibilità dell'impianto dall'Area di cui trattasi, quali fotoinserimenti. A questo proposito si rappresenta la mancata richiesta di integrazione istruttoria da parte della Soprintendenza.

Si segnala altresì che, come indicato dalla stessa Soprintendenza locale, l'aerogeneratore più vicino si colloca a più di 3 km dal Sito di Santa Anastasia di Sardara.

Peraltro, atteso che il sito archeologico indicato è completamente inserito all'interno dell'edificato urbano, si ritiene di poter ragionevolmente sostenere che la potenziale visibilità verso il parco eolico sia del tutto schermata dagli edifici contermini al bene indicato.

Sul punto, inoltre, si evidenzia che la giurisprudenza ha già chiarito che *"la visibilità degli impianti eolici rappresenta una naturale conseguenza dell'antropizzazione del territorio, analogamente a quanto si è verificato e"*

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 <b>IAT</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 11 di 29

continua a verificarsi, rispetto ai ponti, ai tralicci, alle strade e alle altre infrastrutture umane. Al di fuori delle aree non idonee all'installazione degli impianti eolici, la visibilità dell'impianto costituisce quindi un impatto sostanzialmente neutro, che non può in linea generale essere qualificato in termini di impatto significativamente negativo sull'ambiente. Pertanto, in questa materia, non risultano idonee a supportare un parere sfavorevole della Soprintendenza, al di fuori dei casi di siti di eccezionale sensibilità paesaggistica, valutazioni solo generiche di compatibilità estetico-paesaggistica rese sulla base di giudizi non oggettivi ma opinabili. La visibilità delle torri di aerogenerazione rappresenta invero un fattore comunque ineliminabile in un territorio già ormai totalmente modificato dall'uomo, qual è anche quello in questione: sicché tale elemento non può essere, di per sé solo, considerato come un fattore ostativo alla realizzazione dell'impianto" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4566/2014).

### 2.3 Considerazione n. 3

#### TESTO DELLA RISERVA:

"CONSIDERATO che il Comune di Sanluri, con le osservazioni prodotte al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con la nota prot. n. 15357 del 09/06/2023, concludendo che "... *CONSIDERAZIONI FINALI [-]* Seppure il progetto analizzi gli impatti ambientali sullo competente antropico globale, tuttavia, non valuta gli aspetti di specificità del territorio del Comune di Sanluri a prevalente vocazione agricola e turistica. Non considera gli effetti e le ricadute in relazione ai percorsi coltura/i, naturalistici e di valorizzazione del settore turistico, che si fonda sui valori del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale. L'intervento, peraltro, che apparentemente persegue il legittimo interesse di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile, non offre dirette ricadute al territorio al fine di contemperare gli interessi contrapposti, né di mitigare gli impatti negativi sul territorio, neppure in termini occupazionali, dato che nelle fasi realizzative saranno impiegate principalmente maestranze altamente specializzate non operanti ordinariamente sul territorio comunale, e nelle fasi di gestione degli impianti, tipicamente risultano ridotte le necessità di interventi di controllo e manutentivi. Precisato che l'Amministrazione Comunale di Sanluri, in linea di principio, è favorevole alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alle tematiche della transizione energetica, tuttavia, nel caso specifico, è contraria, per le motivazioni sopra espresse, all'intervento proposto dalla Società Asia Serra S.r.l. che appare una mera speculazione ai danni del proprio territorio, incidendo pesantemente in una ristretta area di interesse strategico per lo sviluppo naturalistico, culturale e turistico del Comune di Sanluri. Tanto più che nella Stesso ristretta porzione di territorio risulta presentato in contemporanea altro analogo intervento da parte della società Engie Trexenta S.r.l. ... L'intervento non risulta affatto calato nella realtà locale, inserendosi nel territorio senza una debita comprensione delle specificità che lo caratterizzano. È altresì inconcepibile che per un intervento avente un impatto così significativo non sia stata coinvolta l'Amministrazione Comunale che, nell'ambito delle azioni di tutela e promozione dell'interesse pubblico, avrebbe potuto offrire spunti propositivi al fine di contemperare gli interessi del territorio e la salvaguardia ambientale, con le azioni a sostegno della transizione energetica mediante produzione di energia elettrico da fonti rinnovabili".

#### SINTESI DELLA RISERVA:

Contrarietà al Progetto da parte del Comune di Sanluri.



#### AMBITO DELLA RISERVA:

Altri pareri.

#### CONTRODEDUZIONE:

Invero, rispetto a quanto osservato dal Comune di Sanluri, la documentazione tecnica agli atti del procedimento prevede un elaborato di analisi costi-benefici (rif. elab. 108a\_IT\_EOL\_E-SERRA\_PDF\_A\_RT - Analisi costi-benefici), nel quale si evidenzia come l'iniziativa proposta sia suscettibile di determinare significative ricadute positive sul territorio attraverso l'attuazione delle previste azioni compensative.

Nel documento viene infatti specificato che una quota significativa dei costi sostenuti dal proponente per lo sviluppo delle attività tecnico progettuali, autorizzative ed esecutive sarà affidata a professionisti e/o ditte locali. Su

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 12 di 29

un totale dei costi di sviluppo ed ingegneria esecutiva, comprensivo dei collaudi, stimato complessivamente in circa € 500.000,00 (come da quadro economico allegato al progetto), il 50% circa risulterà competenza di operatori locali, con conseguenti ricadute positive sul tessuto socioeconomico regionale. Il beneficio diretto per servizi di ingegneria a livello locale (rilievi, indagini, progettazione, DL) è pertanto quantificabile, indicativamente, in € 350.000,00, pari a circa 12 anni × uomo di servizi di ingegneria, e con un impegno di risorse professionali stimato in circa 12 unità.

Il suddetto documento dettaglia inoltre, in maniera analitica, le ricadute economiche dell'opera sul territorio in fase di realizzazione dei lavori, così determinandoli: su un totale di € 14.301.691,88, che rappresenta l'ammontare complessivo dei lavori appaltati a ditte locali, ipotizzata una incidenza media della manodopera del 25% sulle lavorazioni, si calcolano € 3.575.422,97 a vantaggio di operatori locali, che considerando una durata indicativa del cantiere di 18 mesi, si contano in numero complessivo di 86 unità.

Un ulteriore contributo dell'opera in termini di ricadute economiche sul territorio sarà rappresentato, in fase di esercizio dell'impianto, dall'attività di O&M, stimata mediamente in 135.000,00 €/anno, valutabile nel contributo di circa 3 addetti locali/anno.

In merito si evidenzia nondimeno che l'attuale disciplina autorizzativa degli impianti alimentati da fonti rinnovabili stabilisce che per l'attività di produzione di energia elettrica da FER non è dovuta alcuna compensazione solo in favore di Regioni e Provincie. Viceversa, come noto, in favore dei Comuni interessati dall'impianto vengono sottoscritte apposite convenzioni volte a prevedere misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, tra cui, interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010.



Le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale non possono, in ogni caso, essere superiori al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. Come indicazione di massima degli interventi di compensazione ambientale che, previo accordo con le Amministrazioni comunali coinvolte, potranno essere attuati da Asja Serra, possono individuarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

#### Interventi sul territorio

- ✓ Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità e segnaletica miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinano una maggiore fluidità del traffico o riducano l'inquinamento (es. rifacimento/manutenzione stradale anche con asfalto fonoassorbente);
- ✓ interventi di regimazione idraulica o riduzione del rischio idraulico;
- ✓ interventi di mitigazione dei rischi di instabilità geologica e geotecnica;
- ✓ sostegno alla lotta agli incendi boschivi in coordinamento con il Corpo Forestale e la Protezione Civile;
- ✓ realizzazione di interventi sulla rete idrica fognaria;
- ✓ realizzazione / sistemazione di piste ciclabili e percorsi pedonali;
- ✓ acquisto automezzi, mezzi meccanici ed attrezzature per la gestione del patrimonio comunale (territorio, viabilità, impianti);
- ✓ valorizzazione di edifici o permanenze di interesse storico, archeologico o identitario;
- ✓ allestimento/recupero di aree verdi con funzione ricreativa.

#### Interventi di efficientamento energetico:

- ✓ contributo all'installazione di impianti fotovoltaici su immobili comunali;
- ✓ installazione di sistemi di illuminazione a basso consumo e/o a basso inquinamento luminoso;

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 13 di 29

- ✓ acquisto di mezzi di trasporto pubblici basso emissivi;
- ✓ interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici comunali.

Nei limiti sopra individuati, pertanto, Asja Serra è disponibile a sostenere interventi orientati alle finalità di compensazione ambientale e territoriale, eventualmente individuati dal Comune di Sanluri.

## 2.4 Considerazione n. 4

### TESTO DELLA RISERVA:

“CONSIDERATO, in conclusione, che la realizzazione degli aerogeneratori previsti costituisce un ulteriore elemento di disturbo e alterazione del naturale contesto di giacenza dei predetti beni archeologici ed architettonici presenti nelle più immediate vicinanze del proposto impianto industriale, non essendo stato determinante per escludere lo stesso pericolo per i richiamati beni archeologici e, tantomeno, architettonici un eventuale esito negativo delle indagini archeologiche preventive da condursi ai sensi dell'allora vigente art. 25 del D. Lgs. n. 50 del 2016 ed aggi ai sensi dell'art. 41, comma 4, ed Allegato I-8 del D. Lgs. n. 36 del 2023, in quanto l'elemento di danno per la loro tutela qui individuato si rinviene nella stessa presenza degli aerogeneratori sopra citati (alti 220 m) e non solo nel caso in cui le relative indagini archeologiche puntuali avrebbero potuto individuare nel loro più puntuale posizionamento la giacitura di altri elementi di interesse archeologico”.

### SINTESI DELLA CONSIDERAZIONE:

Inutilità delle indagini archeologiche preventive in quanto il danno per la componente è rappresentato dalla sola presenza degli aerogeneratori e dalla loro altezza.

### AMBITO DELLA RISERVA:

Paesaggio, tutela beni architettonici, culturali e archeologici.

### CONTRODEDUZIONE:



Il Progetto proposto è corredato dalla Relazione Archeologica contenente la verifica preventiva dell'interesse archeologico che espone evidenze che l'Ente non tiene in considerazione.

Ad ogni modo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 25, comma 2-sexies, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “in ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

## 2.5 Considerazione n. 5

### TESTO DELLA RISERVA:

“CONSIDERATO che per quanto riguarda lo studio dell'evoluzione dell'ombra (shadow flickering) il Proponente, con la relativa analisi degli effetti di shadow-flickering (v. elaborato *Analisi degli effetti di shadow — flickering*, n. 095a-IT- EOL-E-SERRA-PDF-A-RT; SIA, paragrafo 11.8.4) e l'allegata *Carta delle ore/anno di ombreggiamento intermittente* (elaborato n. 096a-IT-EOL-E-SERRA-PDF-A CT), ha determinato che anche i beni culturali indicati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 14/07/2023 (Allegato n. 1) rientrano nella fascia di attenzione (indicativamente esaminata dal Proponente come pari a 1000 m) con riguardo all'ombra portata dagli aerogeneratori costituenti l'impianto eolico proposto, tanto da costituire lo stesso fenomeno un ulteriore elemento di alterazione del relativo naturale contesto di giacenza. Per quanto sopra, si deve ritenere che il fenomeno dell'ombreggiamento rappresentato dagli aerogeneratori industriali in progetto sugli individuati elementi di interesse archeologico e architettonico

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 <b>CONSULENZA E PROGETTI</b> www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 14 di 29

costituisce un fenomeno di disturbo per la relativa incondizionata valorizzazione e godibilità, quale quella oggi esistente e determinata dalla assoluta naturalità del loro contesto di giacenza. In merito, si deve anche considerare che una eventuale mitigazione di tale fenomeno (eventualmente con nuove ed ulteriori cartine arboree) non potrebbe essere condivisibile, in quanto la stessa mitigazione verrebbe a realizzare, nell'intorno dell'elemento archeologico o architettonico interessato, una ulteriore barriera visiva che ne impedirebbe il diretto rapporto con il relativo naturale intorno paesaggistico, che costituisce il suo richiamato contesto di giacenza. Tale contesto di giacenza, infatti, deve considerarsi un tutt'uno con il valore culturale degli stessi beni culturali, che invece tale eventuale proposta mitigativa verrebbe a tutelare in modo contrario".

#### **SINTESI DELLA CONSIDERAZIONE:**

Fenomeno di ombreggiamento valutato come disturbo rispetto alla presenza di beni archeologici e architettonici.

#### **AMBITO DELLA RISERVA:**

Fenomeno ombreggiamento - Paesaggio, tutela beni architettonici, culturali e archeologici.

#### **CONTRODEDUZIONE:**

Al riguardo si rappresenta che rispetto al fenomeno dell'evoluzione dell'ombra, in assenza di una specifica disciplina normativa nazionale o regionale, si è fatto riferimento alle linee guida elaborate dal Gruppo Federale tedesco di Controllo delle Emissioni (*Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz - LAI*) – aggiornamento 2020.

Con particolare riferimento alla determinazione dei recettori, la Società ha operato sulla base dei metodi individuati nelle Linee guida per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici, nonché sulla base di quanto esposto nel D.M. 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti), considerando quale recettore sensibile un ambiente oggetto di continua e costante presenza di persone per almeno 4 ore giornaliere (scuola, ospedale, edificio residenziale, ecc.), presso la quale è individuabile una posizione significativa di immissione di disturbo.


In particolare, l'elaborato *101a\_IT\_EOL\_E-SERRA\_PDF\_A\_PLN - Carta con individuazione dei fabbricati* riporta l'individuazione dei fabbricati censiti in accordo con la metodologia precedentemente indicata.

Nel caso specifico, ai fini dei calcoli di esposizione all'ombra intermittente, sono stati individuati come recettori n. 10 fabbricati, ubicati entro una distanza di 1000 m dalle postazioni eoliche, così individuati: n. 8 fabbricati con destinazione abitativa accertata (edifici con categoria catastale "A"), n. 1 fabbricato catastalmente classificato come F3 (Unità in corso di costruzione) corrispondente alla Chiesa campestre di Santu Antiogu Becciu in Comune di Sanluri (recettore F046) – unico bene incluso nell'elenco dei recettori, n. 1 fabbricato con destinazione catastale D10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), riferibile ad una struttura ricettiva (agriturismo).

I risultati presentati nello studio degli effetti di *shadow-flickering* si riferiscono alle due condizioni: quello di *worst case*, che è lo scenario più conservativo ossia "ombra astronomica", nonché basata sulla posizione del sole rispetto agli aerogeneratori, e quello del *caso reale*, che tiene conto che se il cielo è coperto, o c'è calma di vento o la direzione del vento è tale da porre il piano del rotore in posizione parallela rispetto alla linea sole-edificio, l'aerogeneratore non produrrà ombra.

Con riferimento al *caso reale*, e rispetto al recettore Chiesa campestre di Santu Antiogu Becciu, **le simulazioni prospettano un risultato di 34:51 ore/anno, ossia 1,4 giorni/anno, di possibile fenomeno di ombreggiamento.**

**Considerato il carattere di saltuaria fruibilità del recettore indicato, unito alla bassa probabilità di accadimento del fenomeno in esame** in quanto il potenziale ombreggiamento interesserà prevalentemente la fascia oraria pomeridiana, indicativamente dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e nei mesi invernali, in cui prevalentemente il cielo è coperto da formazioni nuvolose, **è altamente verosimile che il verificarsi degli impatti a questo collegato non risultino in alcun modo percepiti dagli utenti.**

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 15 di 29

## 2.6 Considerazione n. 6

### TESTO DELLA RISERVA:

"CONSIDERATO che il predetto effetto di *shadow-flickering* avrà quale particolare recettore interessato anche la chiesa campestre di Santu Antiogu Becciu, in agro di Sanluri (v. elaborato *Analisi degli effetti di shadow — flickering*, n. 095a-IT-EOL-E-SERRA-PDF-A-RT, paragrafo Ricettore F046), alternandone ulteriormente il relativo contesto di giacenza ancora parzialmente caratterizzato per la sua naturale configurazione come storicamente costituitosi, risultando il relativo bene culturale come circondato da nuove strutture industriali per la produzione di energia elettrica, di altezza totale pari a 220 m".

### SINTESI DELLA CONSIDERAZIONE:

Fenomeno di ombreggiamento valutato come disturbo rispetto alla Chiesa di Santu Antiogu Becciu.

### AMBITO DELLA RISERVA:

Fenomeno ombreggiamento - Paesaggio, tutela beni architettonici, culturali e archeologici.

### CONTRODEDUZIONE:

Cfr. Controdeduzione alla Considerazione n. 5.

## 2.7 Considerazione n. 7

### TESTO DELLA RISERVA:

"CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche rilevare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti — vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 152 del 2006), si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

### SINTESI DELLA CONSIDERAZIONE:



Valutazione impatto a prescindere dall'effettiva posizione giuridica del bene.

### AMBITO DELLA RISERVA:

Paesaggio, tutela beni architettonici e culturali.

### CONTRODEDUZIONE:

Cfr. Controdeduzione alla Considerazione n. 1.

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 16 di 29

## 2.8 Considerazione n. 8

### TESTO DELLA RISERVA:

"CONSIDERATO che, in merito a quanto previsto dal Proponente per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo, tramite la segnalazione cromatica e luminosa di tutti gli aerogeneratori previsti, alti 220 m (v. elaborato *Relazione sui sistemi di segnalazione aerea*, n. 013a-IT-EOL-E-SERRA-PDF-C-RT, paragrafo 6. Segnalazione diurna e notturna; elaborato *Inquadramento geografico intervento con segnalazione ostacoli verticali*, n. 014a-IT-EOL-E-SERRA-PDF-C-PLN), si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto".

### SINTESI DELLA CONSIDERAZIONE:

Impatto visivo degli aerogeneratori.

### AMBITO DELLA RISERVA:

Impatto visivo - Paesaggio, tutela beni architettonici, culturali e archeologici.

### CONTRODEDUZIONE:

Si ritiene che la presente considerazione anticipi scelte progettuali supposte - future - quindi non ancora definite.

## 2.9 Considerazione n. 9

### TESTO DELLA RISERVA:

"CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. *c-quater*, del D. Lgs. n. 199 del 2021, per i quali beni archeologici ed architettonici il Proponente nel SIA ne individui una sola parte rispetto a quelli individuati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 14/07/2023 (Allegato n. 1)".



### SINTESI DELLA CONSIDERAZIONE:

Identificazione errata aree non idonee.

### AMBITO DELLA RISERVA:

Richiami legislativi.



<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 17 di 29

## CONTRODEDUZIONE:

**La Soprintendenza ha erroneamente dichiarato come non idonee alla realizzazione del progettato impianto eolico aree per il solo fatto di non essere ricomprese nella categoria delle aree idonee *ope legis* ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera *c-quater*, del D. Lgs. n. 199/2021.**

Così operando, l'Autorità ha disapplicato la previsione stabilita in materia dall'art. 20, comma 7, del D. Lgs. n. 199/2021 (*"Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee"*).

Peraltro, **le aree dove ricade l'impianto non sono tra quelle dichiarate non idonee dalla Regione Autonoma della Sardegna** per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ai sensi delle Linee Guida del D.M. 10 settembre 2010 (v. Deliberazione n. 59/90 del 27 novembre 2020).

### 2.10 Considerazione n. 10

#### TESTO DELLA RISERVA:

"CONSIDERATO che lo stesso Proponente riconosce che l'impatto generato dall'impianto industriale proposto, durante tutta la fase di esercizio, in senso NEGATIVO ALTO sul fattore ambientale del patrimonio culturale complessivamente interferito".

#### SINTESI DELLA CONSIDERAZIONE:

Impatto negativo alto rispetto alla componente patrimonio culturale.

#### AMBITO DELLA RISERVA:

Impatto visivo - Paesaggio, tutela beni architettonici, culturali e archeologici.

#### CONTRODEDUZIONE:

Come sottolineato nel(lo) SIA (rif. elab. 070a\_IT\_EOL\_E-SERRA\_PDF\_A\_RS - Relazione generale par. 10.1): *"Valutato che una rappresentazione schematica degli effetti indotti dal progetto, così come strutturata nei suddetti prospetti riepilogativi, risulta necessariamente incompleta e riduttiva rispetto all'estesa ed articolata analisi sviluppata all'interno degli elaborati a corredo dell'istanza di VIA, si sottolinea l'importanza che dette informazioni riassuntive siano utilizzate dall'Autorità procedente e dal pubblico esclusivamente ai fini di una disamina speditiva delle potenziali interazioni del progetto con l'ambiente, trattandosi appunto di valutazioni sintetiche estrapolate dall'analisi ambientale complessiva, più diffusamente sviluppata e argomentata nelle relazioni allegate al progetto definitivo ed allo SIA"*.

E ancora (rif. SIA par. 10.2.5): *"La rappresentazione cromatica degli impatti attraverso matrici di sintesi, relative alla fase di costruzione, esercizio e dismissione dell'opera, consente un'immediata e sintetica individuazione degli elementi critici di impatto su cui focalizzare l'attenzione ai fini di una appropriata gestione e controllo."*

*"Come espresso in sede introduttiva, l'approccio "qualitativo" non deve essere comunque inteso come una semplificazione del problema, in quanto i prospetti riepilogativi e la matrice riassuntiva degli impatti costituiscono esclusivamente uno strumento di sintesi della più articolata analisi e rappresentazione contenuta negli elaborati tecnici a corredo dell'istanza di VIA."*

Per quanto precede, l'analisi degli effetti percettivi associati alla realizzazione ed esercizio dell'impianto deve essere letta in rapporto alle articolate valutazioni e considerazioni contenute all'interno della Relazione paesaggistica, ribadendo quanto già evidenziato nel(lo) SIA e nella Relazione paesaggistica e di seguito richiamato (rif. p.e. elab. 071a\_IT\_EOL\_E-SERRA\_PDF\_A\_RS - Studio di impatto ambientale - Quadro riassuntivo degli impatti attesi

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 <b>CONSULENZA E PROGETTI</b> www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 18 di 29

par. 3.1):

*"il tema della compatibilità dei parchi eolici rispetto all'esigenza di assicurare la conservazione di un'accettabile qualità paesaggistica del contesto di intervento è un argomento chiave nell'ambito delle valutazioni ambientali di tali tipologie di opere, richiedendo un opportuno bilanciamento tra la tutela dell'ambiente a livello sovralocale e globale e quella del paesaggio su scala locale. La complessità di una tale valutazione, inoltre, è ricorrente per questo tipo di impianti, dovendosi privilegiare l'installazione dei parchi eolici in territori con elevato potenziale energetico (aree costiere o zone montane, intrinsecamente sensibili alle modificazioni) ed a debita distanza dagli insediamenti abitati (principalmente aree agricole)."*

Si richiamano, inoltre, le controdeduzioni alle Considerazioni di cui al paragrafo 2.1.

### **2.11 Considerazione n. 11**

#### **TESTO DELLA RISERVA:**

"CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale".

#### **SINTESI DELLA CONSIDERAZIONE:**

Individuazione Aree idonee.

#### **AMBITO DELLA RISERVA:**

Richiami legislativi.

#### **CONTRODEDUZIONE:**

Il Progetto in esame:

- (i) ricade al di fuori delle aree individuate come non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, ai sensi delle Linee Guida del D.M. 10 settembre 2010, e recepite dalla Regione Sardegna con Deliberazione n.59/90 del 27 novembre 2020 e ciò, come visto, determina di per sé una presunzione di compatibilità con il paesaggio;
- (ii) non ricade all'interno di un'area idonea *ope legis* ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quater del D. Lgs. n. 199 del 2021, in quanto, pur essendo fuori dai vincoli del D. Lgs 42 del 2004, interferisce con la fascia di rispetto di 3 km prescritta nel secondo periodo della citata lettera c-quater.

A tale ultimo proposito, l'art. 20 c.7 del D. Lgs. 199/2021 precisa che *"Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee"*.

Inoltre, con specifico riferimento alle infrastrutture elettriche interrato di connessione, il Legislatore ha chiarito come queste ultime siano sempre da considerarsi - indipendentemente dalla loro ubicazione - ricadenti in aree idonee (v. art. 22 c.1-ter D. Lgs. 199 del 2021).

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 19 di 29

## 2.12 Considerazione n. 12

### TESTO DELLA RISERVA:

"CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): "2.01) al primo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: "includere le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto".

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D. Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, c. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

### SINTESI DELLA CONSIDERAZIONE:

Aree idonee.

### AMBITO DELLA RISERVA:

Richiami legislativi.

### CONTRODEDUZIONE:


Non rilevante.

## 2.13 Considerazione n. 13

### TESTO DELLA RISERVA:

"CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D. Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, Beni culturali, del D. Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale "1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 20 di 29

dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente”, con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l’istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che l’art. 3, rubricato “Tutela del patrimonio culturale”, del D. Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che “1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti o conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...”, come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

#### **SINTESI DELLA CONSIDERAZIONE:**

Valore parere MiC.

#### **AMBITO DELLA RISERVA:**

Richiami legislativi.

#### **CONTRODEDUZIONE:**

Ai sensi del c. 1 art. 26 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in fase di valutazione dell’impatto ambientale, il MiC deve agire in conformità alla disciplina degli artt. 23 e ss. del Codice dell’ambiente, i quali prevedono sempre il concerto del MiC (col MASE) nel procedimento di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti di competenza statale, sia che rientrino nel PNIEC o nel PNRR, sia che ne siano esclusi. Sul punto si è peraltro già espressa la giurisprudenza amministrativa secondo cui il “il Ministero della Cultura dovrebbe agire in conformità alla disciplina di cui agli artt. 23-27 bis del d.lgs. n. 152/2006, la quale postula bensì l’espressione del parere di competenza, ma senza attribuire ad esso alcun carattere di prevalenza rispetto a quello espresso in campo ambientale, non si comprenderebbe perché, in base al comma 2, il parere del Ministero della Cultura assurga a vero e proprio veto generalizzato” (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, sentenza n. 1544/2023).



### **2.14 Considerazione n. 14**

#### **TESTO DELLA RISERVA:**

“CONSIDERATO che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 14/07/2023 — paragrafi A.2 e B.2, Allegato n. 1) si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in una areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti eolici industriali (la cui analisi cumulativa non è stata qui valutata dal Proponente), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell’area vasta interessata, ancora caratterizzata per la sua naturale configurazione nel senso descritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nel parere endoprocedimentale del 14/07/2023, attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche, come anche oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un paesaggio tipicamente industriale”.

#### **SINTESI DELLA CONSIDERAZIONE:**

Impatto cumulo riferito a progetti in *iter* autorizzativo che interessano la Regione Autonoma della Sardegna che, qualora fossero tutti realizzati, comporterebbero una saturazione dell’area vasta interessata.

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 21 di 29

#### **AMBITO DELLA RISERVA:**

Impatto cumulativo.

#### **CONTRODEDUZIONE:**

Con riferimento alla riserva in discussione, si rileva che ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, l'allegato VII Parte II del *Codice dell'ambiente* (D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) richiede che sia limitata "ad altri progetti esistenti e/o approvati" e non agli impianti in fase di autorizzazione.

Il principio sopra esposto è stato, peraltro, richiamato e confermato da una recente Sentenza del Consiglio di Stato (n. 8029/2023), che con riferimento alla medesima tipologia di opere, ha rigettato il ricorso proposto della Provincia di Brindisi contro la società Columns Energy S.p.A. e nei confronti della Regione Puglia e di Arpa Puglia, per la riforma della sentenza del T.A.R. di Lecce (n. 01583/2022) che annullava il diniego delle Amministrazioni al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto agrivoltaico in progetto. Nell'occasione, il Consiglio di Stato ha infatti chiarito che non si possa "rilevare, per giungere a diverse conclusioni, la questione della presenza nell'area di altri impianti"; e che non si possa "valorizzare, ai fini della valutazione di che trattasi, non solo gli impianti già realizzati, bensì, e per la maggior parte, impianti in corso d'esame" perché questa impostazione "incontra, invero, l'obiezione per cui ogni nuova istanza verrebbe elisa dalla valutazione di altra istanza e così via".

Alla luce di detti richiami, si confermano dunque i contenuti del(la) SIA già allegato al progetto originario (rif. elab. 070a\_IT\_EOL\_E-SERRA\_PDF\_A\_RS - Relazione generale).

#### **2.15 Considerazione n. 15**

#### **TESTO DELLA RISERVA:**

"CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 45/10 del 15/09/2015 è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di impianto industriale da fonte eolica sito in località Bruncu Molenti nel comune di Sardara (SU) di potenza pari a 48 MWe, le cui opere complessive ricadevano nei comuni di Sardara, San Gavino Monreale e Pabillonis, con proponente Asja Ambiente Italia S.p.A., i cui aerogeneratori si collocavano come rappresentato nella seguente cartografia (....)".

#### **SINTESI DELLA CONSIDERAZIONE:**

Richiamo al giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di un impianto industriale da fonte eolica sito in località Bruncu Molenti nel Comune di Sardara (SU) proposto da Asja Ambiente Italia S.p.A. nell'anno 2015.

#### **AMBITO DELLA RISERVA:**



Precedente amministrativo.

#### **CONTRODEDUZIONE:**

Il richiamo è inconferente, non si tratta dello stesso Progetto in esame e, ad ogni modo, l'approccio nei confronti di tali tipologie di opere e il quadro strategico, regolatorio e normativo è profondamente mutato nel tempo.

In particolare, rispetto alla cornice programmatica vigente all'epoca della concezione del progetto si sottolinea il crescente impulso impresso alla diffusione delle Fonti Energetiche Rinnovabili dal Legislatore europeo con l'emanazione del Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili; ciò in ragione, tra gli altri, dei seguenti "considerata":

"[...] per fare fronte all'esposizione dei consumatori e delle imprese europei a prezzi elevati e volatili che causano difficoltà economiche e sociali, per agevolare la riduzione necessaria della domanda di energia sostituendo le

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 <b>CONSULENZA E PROGETTI</b> www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 22 di 29

forniture di gas naturale con energia da fonti rinnovabili e per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, l'Unione deve intraprendere ulteriori azioni immediate e temporanee per accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare mediante misure mirate suscettibili di accelerare il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione nel breve termine;

[...] gli Stati membri dovrebbero poter introdurre deroghe a taluni obblighi di valutazione stabiliti dalla normativa ambientale dell'Unione per i progetti di energia rinnovabile nonché per i progetti di stoccaggio dell'energia e per i progetti di rete elettrica necessari per l'integrazione dell'energia rinnovabile nel sistema elettrico. Al fine di introdurre tali deroghe, dovrebbero essere soddisfatte due condizioni, segnatamente che il progetto sia ubicato in una zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete e tale zona sia stata oggetto di una valutazione ambientale strategica;

[...] il ruolo importante che le energie rinnovabili possono svolgere nella decarbonizzazione del sistema energetico dell'Unione, offrendo soluzioni immediate per sostituire l'energia basata sui combustibili fossili e contribuendo alla gestione della situazione deteriorata del mercato”.

## 2.16 Considerazione n. 16

### TESTO DELLA RISERVA:

“CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto (immagine)

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di Connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW (immagine)”.

### SINTESI DELLA CONSIDERAZIONE:



Saturazione della programmazione di impianti industriali in Sardegna per la produzione di energia rinnovabile.

### AMBITO DELLA RISERVA:

Mercato elettrico.

### CONTRODEDUZIONE:

Le considerazioni non sono pertinenti e, tra l'altro, si confonde il numero di richieste di connessione con il numero di GW da doversi installare, supponendo che tutte le richieste siano - o saranno - associate a progetti in autorizzazione, e che tutti gli stessi progetti concludano positivamente l'iter autorizzativo.

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 23 di 29

## 2.17 Considerazione n. 17

### TESTO DELLA RISERVA:

"CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza Culturale (archeologica ed architettonica) e paesaggistica l'impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 220 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nella medesima area, costituiscono una frammentazione del paesaggio esistente, stante anche la dimostrata intervisibilità, dello stesso impianto da lunghe distanze (v. SIA, paragrafo 11.7.2.2 *Fase di esercizio*, p. 73), anche comprese nella distanza di tre chilometri come riportato dal sopra citato comma 8, lett. *c-quater*, dell'art. 20 del D. Lgs. n. 199 del 2021. Infatti, il Proponente riconosce che l'impianto industriale proposto presenta un areale di massima attenzione che comprende anche il castello di Monreale, monumento di grande importanza scientifica e vincolato per il suo interesse culturale, ai sensi della Parte II del D. Lgs. n. 42 del 2004, con decreto della CO.RE.PA.CU. del MiC n. 6 del 13/02/2019, tanto da costituire un elemento industriale che altera il contesto di giacenza naturale oggi esistente ed entro il quale si colloca il patrimonio culturale descritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 14/07/2023 (Allegato n. 1)".

### SINTESI DELLA CONSIDERAZIONE:

Visibilità dell'impianto industriale rispetto ai beni collocati anche a lunga distanza.

### AMBITO DELLA RISERVA:

Impatto visivo - Paesaggio, tutela beni architettonici, culturali e archeologici.

### CONTRODEDUZIONE:

Si evidenzia l'uso improprio del file *089a\_IT\_EOL\_E-SERRA\_PDF\_A\_CT.kmz*, non confacente alla definizione dell'impatto visivo e che invece rappresenta una modellazione 3D virtuale del Progetto.



Per quanto la Società riconosca l'attenzione che si deve all'areale, non individua alcun impatto significativo e/o irreversibile del Progetto sul citato Castello di Monreale, distante ben 6 km dall'aerogeneratore più vicino, dandone dimostrazione con il fotoinserimento citato (*rif. elab. 088.3a\_IT\_EOL\_E-SERRA\_PDF\_A\_CT - Fotosimulazioni di impatto estetico - percettivo - Aree di massima attenzione - 3 di 5*), dal quale l'effetto percettivo appare apprezzabilmente sfumato in ragione della significativa distanza che separa il sito dall'area di Progetto.

## 2.18 Considerazione n. 18

### TESTO DELLA RISERVA:

"CONSIDERATO, anche, che la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *"Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grosso taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio..."* (liberamente consultabile sul medesimo portale del MASE-VA nell'ambito della sezione dedicata al progetto ID VIP 5476, quale allegato alle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 25670 del 07/10/2022), auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale dell'Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *"Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio..."*, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell'area vasta interessata, oggetto di

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 <b>CONSULENZA E PROGETTI</b> www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 24 di 29

vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g), del D. Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni "...di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche..." del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, ca. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell'Assetto Ambientale, il Proponente non verifica tale impatto sul patrimonio paesaggistico nel senso di approfondire se la realizzazione del proprio impianto industriale (con aerogeneratori alti 220 m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei (v. SIA, paragrafi 8.3.4.2 - 9.4.4 - 11.1.1.5, ove il Proponente contrariamente sostiene che gli interventi progettuali previsti contribuiscono al rafforzamento delle condizioni di presidio del territorio rispetto al verificarsi di eventuali fenomeni di incendio), benché la Regione Autonoma della Sardegna — Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari nota prot. n. 40799 del 09/06/2023 — acquisita per il tramite delle osservazioni regionali del 16/06/2023 -, dichiara in merito alla lotta antincendio che "... considerato che gli aerogeneratori saranno posizionati lungo le linee di cresta, si ritiene che gli stessi possano costituire ostacolo alle operazioni di estinzione dei frequenti estesi incendi che, data la morfologia del territorio e l'assenza di viabilità capillare, richiedono l'intervento di mezzi aerei ...".

#### **SINTESI DELLA CONSIDERAZIONE:**

Paventato ostacolo ai mezzi di soccorso aereo in caso di incendio.

#### **AMBITO DELLA RISERVA:**

Rischio incendio.

#### **CONTRODEDUZIONE:**

Si riconferma quanto già espresso nel(lo) SIA (rif. elab. 070a\_IT\_EOL\_E-SERRA\_PDF\_A\_RS - Relazione generale par. 8.3.4.2, 9.4.4 e 11.1.1.5) rispetto all'utilità del Progetto proposto in termini di presidio del territorio in relazione al verificarsi di fenomeni di incendio.

L'opinione deriva dall'esperienza maturata dalla Società anche in casi analoghi, la quale collabora con le Amministrazioni locali mediante l'installazione sui propri impianti di sistemi di avvistamento incendi, che rappresentano un forte deterrente nella lotta contro gli incendi.

### **2.19 Considerazione n. 19**



#### **TESTO DELLA RISERVA:**

"CONSIDERATO, pertanto, che per la realizzazione dell'impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree dichiarate a rischio incendio medio e alto più prossime alla stessa localizzazione (v. la nota della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari, citate alla lett. g sopra riportata), ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi nelle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all'ambito naturale in cui si inserisce l'impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà".

#### **SINTESI DELLA CONSIDERAZIONE:**

Mancata verifica degli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree dichiarate a rischio incendio medio.



<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 25 di 29

#### **AMBITO DELLA RISERVA:**

Rischio incendio.

#### **CONTRODEDUZIONE:**

Da un lato l'impianto sarebbe di ostacolo ai mezzi aerei di spegnimento incendi, dall'altro se così non fosse, si impedirebbe comunque la realizzazione di opere di prevenzione, quali fasce parafuoco, in quanto anche queste ultime sarebbero in contrasto con la tutela del bene paesaggistico-culturale.

Tale ultimo assunto, oltre ad essere inconferente rispetto alle prevalenti tematiche di sicurezza legate alla predetta tipologia di opere, si pone in contrasto con l'impostazione seguita all'autorità preposta alla tutela dei boschi (*i.e.* il competente Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale), che considera le fasce parafuoco come opere tradizionalmente realizzate per il contenimento e l'interruzione del fronte di fiamma.

#### **2.20 Considerazione n. 20**

#### **TESTO DELLA RISERVA:**

"CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha valutato per l'intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D. Lgs. n. 34 del 2018, recante "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", il cui art. 1, Principi, sancisce che "1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future".

#### **SINTESI DELLA CONSIDERAZIONE:**

Impatto negativo sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge.

#### **AMBITO DELLA RISERVA:**

Rischio incendio.



#### **CONTRODEDUZIONE:**

Come accennato in precedenza, in tema di prevenzione e segnalazione precoce degli incendi boschivi, l'entrata in esercizio del proposto parco eolico non potrà che rafforzare il presidio del territorio, favorendo in potenza l'implementazione di sistemi automatici di segnalazione.

Ciò potrà avvenire attraverso l'installazione, in corrispondenza delle torri eoliche e ad una opportuna altezza dal suolo, di videocamere ad infrarosso, ormai di impiego ricorrente nella lotta agli incendi anche nel territorio nazionale.

Le videocamere ad infrarosso rappresentano invero un efficace strumento di diagnosi precoce dell'incendio, essendo operative sia nel periodo diurno che in quello notturno. Inoltre, a differenza del semplice riscontro visivo, rispetto a cui la presenza del fumo può condizionare sensibilmente l'identificazione dei fronti di fuoco e il riconoscimento del loro sviluppo, per tali dispositivi la presenza del fumo non rappresenta un fattore limitante.

Quanto al tema della esposizione rispetto agli incendi boschivi, inoltre, non può riconoscersi all'areale di intervento una elevata vulnerabilità. Infatti, come evidenziato nella Relazione faunistica (*rif.* elab. 109a\_IT\_EOL\_E-SERRA\_PDF\_A\_RS – Relazione faunistica) nell'area di progetto: "si riscontra la diffusione prevalente di tipologie ambientali che rientrano nella macro-categoria degli agroecosistemi, mentre meno diffuse le tipologie ascrivibili

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 <b>IAT</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 26 di 29

agli ecosistemi di tipo naturale/seminaturale. In particolare, la tipologia maggiormente rappresentata sono i seminativi in aree non irrigue che da soli costituiscono circa il 54% dell'intera area d'indagine; valori inferiori, ma comunque rappresentativi, sono anche quelli raggiunti dai prati artificiali (25.20%). Nettamente inferiori le restanti tipologie, appartenenti sia alla macro-categoria naturale-seminaturale, sia all'agroecosistema, tra cui le aree a pascolo naturale (5.09%), la gariga (4.34%), i vigneti (3.20%) e i vigneti (2.36%); non significative le restanti tipologie".

In ogni caso, come riportato nel(l) SIA e nella Relazione paesaggistica, non essendo disponibile uno strato informativo "certificato" delle aree coperte da foreste e da boschi paesaggisticamente tutelati (v. art. 142 c. 1 lett. G del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e ss.mm.ii.), l'eventuale ascrizione di alcune porzioni delle aree di intervento alla suddetta categoria di bene paesaggistico debba essere necessariamente ricondotta alle competenze del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (C.F.V.A.), a cui sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione di comportamenti e attività illegali in campo ambientale. Per di più, come evidenziato nel(l) stesso SIA, le ricognizioni specialistiche eseguite sulle aree di intervento hanno consentito di escludere interazioni tra le opere e aree a copertura boscata" (rif. elab. 075a\_IT\_EOL\_E-SERRA\_PDF\_A\_RS par. 6.1.2).

## 2.21 Considerazione n. 21

### TESTO DELLA RISERVA:

"CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (v. art. 3-quater, Principio dello sviluppo sostenibile, del D. Lgs. n. 152 del 2006: "1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotato da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione") e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all'autorità competente".

### SINTESI DELLA CONSIDERAZIONE:



Gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

### AMBITO DELLA RISERVA:

Paesaggio, tutela beni architettonici, culturali e archeologici.

### CONTRODEDUZIONE:

Cfr. Controdeduzione alla Considerazione n. 1.

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 27 di 29

## 2.22 Considerazione n. 22

### TESTO DELLA RISERVA:

"CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2023, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare (GURI, Serie Generale n. 117 del 20/05/2023, oggetto anche della Circolare n. 6 dell'8/06/2023 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, "... *in considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ...*", considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia".

### SINTESI DELLA CONSIDERAZIONE:

Paventato ostacolo ai mezzi di soccorso aereo in caso di incendio.

### AMBITO DELLA RISERVA:

Rischio incendio.

### CONTRODEDUZIONE:

Cfr. Controdeduzione alla Considerazione n. 19.

## 2.23 Considerazione n. 23

### TESTO DELLA RISERVA:

"CONSIDERATO che il *Piano di monitoraggio ambientale* (v. elaborato n. 073a-IT-EOL-E-SERRA-PDF-A-RS) non è stato redatto dal Proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO — MCO — MPO in riferimento al fattore ambientale complessivo del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste), predisponendo per ognuna delle relative separate componenti (e, quindi, non solo quella relativa al patrimonio culturale archeologico, esaminato più specificatamente nel paragrafo 4.5, comunque non corrispondendo integralmente a quanto rilevato esistere come impatto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 14/07/2023 — Allegato n. 1) gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi a negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame. Infatti, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area di interesse archeologico ed architettonico, oltre che paesaggistico, come descritto nel presente parere tecnico istruttorio".



### SINTESI DELLA CONSIDERAZIONE:

Il Piano di Monitoraggio Ambientale non considera la componente patrimonio culturale.

### AMBITO DELLA RISERVA:

Piano di Monitoraggio.

### CONTRODEDUZIONE:

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 <b>IAT</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 28 di 29

Il fattore di impatto a carico del patrimonio culturale è tenuto in debita considerazione all'interno della documentazione progettuale agli atti del procedimento.

Al riguardo, per le finalità di analisi paesaggistica, la Società si è infatti rigorosamente attenuta al dettato normativo tracciato dall'Allegato 4 al D.M. 10/09/2010 riguardo alle procedure da implementare nelle attività di valutazione e stima degli effetti visivi, sui quali, a più riprese, si pone l'accento all'interno del Parere.

Ad ogni buon conto, nella consapevolezza che il Progetto non è suscettibile di indurre effetti negativi diretti sui beni di interesse storico-culturale individuati nell'areale di progetto, né irreversibili impatti indiretti a carico del patrimonio culturale, la Società manifesta ampia disponibilità a concordare le misure di monitoraggio che si riterranno più appropriate.

## **2.24 Considerazione n. 24**

### **TESTO DELLA RISERVA:**

“CONSIDERATO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota del 14/07/2023 (Allegato n. 1), che si deve intendere come integralmente facente parte del presente parere tecnico istruttorio, ove fin dalla presente fase istruttoria evidenzia forti criticità a carico del progetto proposto sia per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico, come anche alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, tanto da esprimere un parere *“fortemente”* negativo alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 14/07/2023 (Allegato n. 1) espresso, in senso negativo al progetto proposto, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna per quanta attiene alla evidenziazione delle forti criticità a carico del progetto in esame come descritte nello stesso parere negativo”.

### **SINTESI DELLA CONSIDERAZIONE:**

Adesione da parte della Soprintendenza al parere endoprocedimentale negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna.

### **AMBITO DELLA RISERVA:**

Altri pareri.

### **CONTRODEDUZIONE:**

**Il Parere recepisce un parere endoprocedimentale in merito ad un progetto successivamente modificato e non ancora istruito, da qui l'ulteriore conferma della grave carenza istruttoria e motivazionale che lo caratterizza.**

## **2.25 Considerazione n. 25**

### **TESTO DELLA RISERVA:**

“CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale ABAP quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante

<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS"	<b>COD. ELABORATO</b> SERRAS-RA16
 <b>iat</b> CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MIC SS- PNRR PROT. N. 19409-P DEL 01/09/2023 RILASCIATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. ID. VIP 9713	<b>PAGINA</b> 29 di 29

**SINTESI DELLA CONSIDERAZIONE:**

Recepimento da parte della Soprintendenza dei contributi istruttori del Servizio II e del Servizio III.

**AMBITO DELLA RISERVA:**

Altri pareri.

**CONTRODEDUZIONE:**

*Cfr.* Controdeduzione alla Considerazione n. 24.

**2.26 Considerazione n. 26**

**TESTO DELLA RISERVA:**

"RITENUTO di poter far proprie le osservazioni rese dalla Regione Autonoma della Sardegna Direzione generate della difesa dell'ambiente, anche sulla base dei contributi istruttori regionali acquisiti, con le note sopra riportate del 16/06/2023 e del 26/06/2023"

**SINTESI DELLA CONSIDERAZIONE:**

Recepimento delle osservazioni rese dalla Regione Autonoma della Sardegna.

**AMBITO DELLA RISERVA:**

Altri pareri.

**CONTRODEDUZIONE:**

*Cfr.* Controdeduzione alla Considerazione n. 24.